

observantia jejuniorum, sapendo noi, che per altri superiori motivi, e per confondere l'erezia de Manichei, che inimici della vera resurrezione di Cristo in disprezzo d'essa digiunavano la Domenica, fu dalla Chiesa Cattolica proibito a' suoi seguaci il digiuno nella Domenica, come ben osserva il Silvio in 2-2 D. Thomæ, quæst. 147, art. 5, qu. 8, ma considerando gli altri sopradetti casi, riflettemmo in terzo luogo, che, se si anticipava il digiuno per far solennizzare la Festa con una proporzionata allegrezza, esclusa la mestizia del digiuno, con molta maggior ragione potevasi anticipare il digiuno, per non esporlo al pericolo d'una scandalosa, e pubblica e quasi comune irreverenza; tanto più che entrando nelle viscere dell'affare, non dovrebbe apparire irragionevole il dire, che quasi corre la stessa ragione fra i predetti casi, ed il nostro, anticipando forse anch'essi il digiuno, non meno per escludere la mestizia dalla solennità, che pel timore, che il detto digiuno non si osservi in un giorno di pubblica allegrezza.

« Ai tre divisati punti succedendo il quarto, che consisteva nel vedere, se dovendosi anticipare il digiuno di S. Mattia nel sabato di Sessagesima, ciò possa farsi da' vescovi nella loro diocesi colla loro autorità ordinaria, senza verun bisogno della nostra pontificia, riflettemmo, esser due le opinioni degli autori. Una da tutto all'autorità ordinaria del vescovo nella sua diocesi, purchè vi concorra una grave, e legittima causa, valutando per grave e legittima causa l'evidente pericolo della violazione del digiuno che succederebbe pur troppo nell'ultimo dì del carnevale, se in esso si dovesse digiunare. Quest'è il sentimento del Gobat nella sua Teologia Sacramentale, tract. 5, cas. 3, sect. 2, in appendice, num. 3 et seq. La Croix nel tom. I, lib. III, part. II, n. 1273, il che ripete nel tom. II, al lib. VI, num. 2083, ove soggiunge, che quantunque nel 1694 fosse decretato dalla congregazione de' Riti, non doversi anticipare il digiuno nell'ultimo sabato del carnevale, quando cade la vigilia di S. Mattia nell'ultimo giorno del detto carnevale (come può vedersi nel decreto 92), inserito nel Bollario di Innocenzo XIII qual decreto viene anche *per extensum* riferito dai Salmaticensi nel Corso Morale, tom. V, tract. 23, cap. 2, punct. 1, num. 93, ciò però debba aver luogo, quando il Vescovo non crede espediente al bene dell'anime l'anticipare il digiuno, ma non mai quando ha giusti motivi per farlo anticipare.

« L'altra poi contraria all'anticipazione del digiuno, sostiene, non poter il vescovo nella sua diocesi ordinaria, ancorchè la vigilia di S. Mattia cada nell'ultimo giorno del carnevale. Così con molta energia scrivono Teofilo Raynaudo Heteroclit. Spiritual., tom. XV, pag. 273, num. 34; il Merati ad Gavantum tom. II, par. I, sect. 7, cap. 4, sub num. 23, § *Si vigilia*; il Cavalerio ad Decreta Congregationis Sacrorum Rituum par. II, tom. I, pag. 134 et seq.; il Diana in Edit. coord., tom. III, tract. 3, quæst. 88, n. 3; il

Leandro, part. III, tr. 5, disp. 10, q. 42; il Monacello, in formul. IV, n. 12; il Ferraris nella Biblioteca Canonica, t. IV, in verb. *Jejunium*, n. 26.

« Non può negarsi che questa seconda opinione non sia la più comune ed anche la più ragionevole, e meglio fondata: imperocchè, cioè, siasi delle ragioni portate da predetti Autori per confermar il loro assunto, alle quali non sarebbe molto difficile il rispondere adeguatamente, se la vigilia col digiuno per la festa di S. Mattia fu con precetto ordinata da Innocenzo III, nel Cap. *Ex parte*, de Observantia Jejuniorum, ove sopra la controversia insorta, e mossa da taluni, che volevano non doversi far la vigilia, nè digiunare in onore di S. Mattia, per la ragione che quantunque fosse stato apostolo, non era però stato chiamato a dirittura dalla voce di Cristo, se prima d'Innocenzo III, il pontefice Alessandro III interrogato da quelli, che anche in quel tempo osservavano la vigilia col digiuno per la festa di S. Mattia, come dovevano regolarsi nell'anno bisestile, rispose dovere mai sempre la vigilia celebrarsi nel giorno precedente alla festa, eccettuato il caso, in cui cadesse nel giorno di domenica *Festum B. Matthiæ, juxta consuetudinem Ecclesiarum, vigilia eatenus præcedat, ut nec pro bissexto, nec quolibet alio modo, inter se et solemnitate aliam diem admittat; in qua utique, nisi vigilia venerit in Dominica die, jejunium celebretur*; come si lege nel cap. *Quæsit*, § *Festum de verborum* significatione, Decretale dello stesso pontefice riferita ancora nell'appendice al concilio terzo Lateranense cap. 22, pag. 1718, tom. X de' Concili della collezione Labbeana, e altresì appresso il Martene, de antiquis Ecclesiæ ritibus, tom. III, lib. IV, cap. 31, n. 23. Non vi vuol molto a comprendere, non potere l'autorità ordinaria trasportare al sabato precedente la vigilia di S. Mattia, ancorchè cada nell'ultimo giorno del carnevale, non potendo l'autorità ordinaria, o derogare, o dispensare nelle cose stabilite da Romani Pontefici, e dal diritto canonico, come si è da noi dimostrato nel nostro Trattato de Synodo Diocesana, al lib. VII, cap. 30.

« Così abbiamo risposto ai Vescovi, e Prelati, che ci hanno richiesto, se potevano trasportare la vigilia di S. Mattia al sabato precedente senza però lasciare d'insinuare a loro, che arrivando la nostra autorità pontificia a quel segno, a cui non arriva la di loro autorità ordinaria, ben volentieri davamo loro la licenza di potere in quest'anno anticipare la vigilia di S. Mattia col digiuno, facendola celebrare nel sabato di sessagesima, e così staccandola per questa volta dal giorno immediato precedente alla festa di S. Mattia essendo pur troppo persuasi, che dovendosi fare nell'ultimo giorno del carnevale, sarebbe quasi inevitabile la trasgressione del precetto ecclesiastico, ed essendo anche convinti dell'obbligo, che abbiamo di dare tutto l'ajuto, e la mano a nostri fratelli acciò tenganó lontane dalle loro diocesi le

offese di Dio. E noto a ciascheduno, che sino dai tempi apostolici nelle Chiese si facevano quelli onesti conviti, chiamati Agape, così ben descritti da Tertulliano nel suo Apologetico al cap. 39. È noto altresì, che segrevansi dalla comunione de' fedeli quelli, che si astenevano dal frequentarli, pel qual motivo fu anche detestata la condotta degli eretici Eustaziani nel sinodo Gangrense al Canon. 11. Ed è noto finalmente, che per li disordini, che s'incominciarono a scorgere nelle Agape, furono le stesse proibite dal concilio Laodicense al Can. 28, e dal concilio terzo Cartaginese al Canon 30. Chiunque riflettera colla dovuta attenzione alla sopradetta condotta dell'ecclesiastica disciplina, che per li disordini seguiti non ha avuta difficoltà di levare per sempre un'antica apostolica usanza, non dovrà punto maravigliarsi se in vista d'irreparabili disordini, non per sempre, ma per una volta sola, si varia il giorno del digiuno, restando però l'obbligo di doverlo adempiere nel giorno surrogato. Ci saremmo potuti prevalere di molti, e molti altri esempj di deroghe ancora più forti ai precetti ecclesiastici, che s'incontrano negli annali della Chiesa, ma abbiamo prescelto quello delle Agape, come più prossimo, ed adeguato al caso nostro, giacchè in quello ed in questo si tratta del vizio della gola.

« Rispondendo ai sopradetti vescovi, e prelati abbiamo di più incaricato l'esortare gli ecclesiastici secolari e regolari a non prevalersi dell'anticipazione del digiuno, ma a digiunare nella vera vigilia di San Mattia, che è lo stesso che dire nell'ultimo dì del carnevale; non dovendosi credere di loro, che siano immersi ne' disordini carnevaleschi, come per lo più sono i secolari.

« Ecco quanto abbiamo riposto a chi è ricorso a noi, per sapere come doveva regolarsi quest'anno nell'ultimo giorno di carnevale, in cui cade la vigilia di S. Mattia. Ora con questa nostra notificiamo il tutto agli arcivescovi, e vescovi del nostro Stato, acciò taluno di loro temendo nella sua diocesi, o città la trasgressione del precetto del digiuno nell'ultimo dì del carnevale, possa prevalersi del rimedio additato, nel modo, e forma di sopra espressi, dandogli in ciò un' ampia licenza; e quando di ciò non tema, lasci l'affare nel suo corso naturale. E mentre ci raccomandiamo alle vostre orazioni, venerabile Fratello, diamo a voi, ed al gregge alla vostra cura commesso l'apostolica benedizione.

« Datum Romæ, apud Sanctam Mariam Majorem, die 30 Januarii 1751, pontificatus nostri anno undecimo. »

Ad rem subnectitur hic sequens novissima Clementis XIII Encyclica super observantia quadragesimalis jejunii, episcopis universi ordinis exarata.

CLEMENS XIII, ETC.

(89. Appetente sacro quadragesimali tempore, quod, plenum mysteriis, non sine mysterio magnam illam Paschæ celebritatem

præcedit, qua omnium solemnitatum dignitas est consecrata, providendum, venerabiles Fratres, ut sacratissimum jejunium sancte religioseque a fidelibus observetur, quod Legis et prophetarum testimonio commendatum, a Christo Domino consecratum, ab apostolis traditum, Ecclesia catholica perpetuo retinuit; ut per macerationem carnis et animæ humiliationem ad dominicæ passionis paschaliūque sacramentorum mysteria paratiores accedamus, et in ejus resurrectione resurgamus in cujus passione, deposito veteri homine, sumus commortui. Cujus tam sanctæ tamque salubris institutionis retinendæ studio fel. recor. prædecessor noster Benedictus XIV, etsi binis ad vos litteris in forma brevis eximium Fraternalitatis zelum excitavit, quæ pluribus labefactata corruptelis quadragesimalis jejunii disciplina, ad pristinam observantiam vestra opera et studio revocaretur; ob eamque rem nonnullas cavillationes quibus omnium sacrorum vis jejuniorum infringebatur, de medio sustulit. Tamen cum ab infensissimo teterrimoque humani generis hoste tam multæ et assiduæ sicut gregi dominico insidiæ, verendumque propterea sit ne subinde infirmiorum animis novas veterator ille rationes pravasque suggerat consuetudines, quibus enervata jejunii severitas, unde revocata dudum fuerat illud iterum relabatur, necessarium existimavimus vobis has litteras dare, quantoque in timore simus ne qua vetus remanserit corruptela vel nova labes cum fidelium animarum pernicie ecclesiasticæ in hac re disciplinæ inferatur, Fraternalitibus Vestris significare. De quo quidem timore nostro tantum intelligimus minui oportere quantum ex eo sollicitudinis ad pastorem vestram vigilantiam accesserit; qua sive quidpiam de veteri corruptela post memoratas supradicti prædecessoris nostri litteras fortasse reliquum fuerit, sive nova infringendis jejunii legibus, vel opinionum commenta, vel a revera jejunii vi et natura abhorrentes consuetudines humani pravitatis ingenii novissime sint inventæ, ea omnia, quantum juvante Domino fieri potest, radicitus convellenda curetis. In quibus profecto abusum illum censemus omnino numerandum, quem humor quidam ad nos pertulit; cum nonnulli quibus ob justas et legitimas causas ab abstinentia carniū dispensatum fuerit, licere sibi putant potiones lacte permistas sumere, contra quam prædicto prædecessori nostro visum fuerit, qui censuit tam dispensatos a carniū abstinentia quam quovis modo jejunantes, unica excepta comestione, in omnibus æquiparandos iis esse quibuscum nulla esset dispensatio, ac propterea tantummodo ad unicam comestionem posse carnem vel quæ ex carne trahunt originem adhibere.

Verum neque commodius nec majori proficiendi spe revocare homines aggrediemini ad sacrosanctam jejunii legem observandam, quam si illud populos doceatis: Christiani hominis pœnitentiam præter cessationem a peccatis et malæ anteactæ vitæ detestationem, eorumdemque peccatorum sacramentalem

